

## Tributi locali, l'accordo tra comune e contribuente fa compensare le spese

Per la Suprema Corte l'intesa dà luogo alla cessazione della materia del contendere e alla compensazione delle spese di lite.

di Sergio Trovato 26/12/2024



La Corte di cassazione

L'annullamento degli **avvisi di accertamento** da parte del **Comune**, in seguito a un **accordo** sottoscritto con il contribuente, non comporta il pagamento delle **spese processuali**. L'**accordo** sottoscritto dalle parti dà luogo alla **cessazione della materia del contendere** e alla **compensazione delle spese di lite**. Lo ha affermato la **Corte di cassazione**, sezione tributaria, con l'ordinanza **31440 del 7 dicembre 2024**.

Per i giudici di legittimità, “era stato sottoscritto un **accordo** tra le parti nell'ambito del quale si erano date reciprocamente atto dell'insussistenza del presupposto di fatto per l'applicabilità della **Tosap**” e in esecuzione dell'**accordo** il **Comune** aveva annullato gli **avvisi di accertamento**, chiedendo al giudice di dichiarare la **cessata materia del contendere**, con conseguente **estinzione del processo**.

La **materia del contendere** risulta cessata, per la **Suprema corte**, “perché è venuto meno l'atto lesivo dell'interesse materiale oggetto della tutela giurisdizionale”. Quindi, le **spese** vanno compensate “in considerazione della **condotta processuale** delle parti”.

### **La decisione**

Si tratta di una decisione particolare legata alla definizione della questione tramite un **accordo**. Normalmente, quando l'amministrazione resistente procede all'annullamento dell'**atto impositivo** in autotutela, in sede giudiziale, viene condannata al pagamento delle **spese per soccombenza virtuale**. Il giudice in caso di **annullamento** dell'**atto** deve valutare se sussistono i presupposti per la condanna al pagamento delle **spese processuali**.

La **Cassazione**, con l'ordinanza **18459/2023**, ha sostenuto che l'**annullamento in autotutela** non comporta automaticamente la condanna. La **Commissione tributaria regionale di Roma**, sezione XIV, con la sentenza **40/2012**, ha stabilito che l'amministrazione deve essere condannata solo se abbia posto in essere un comportamento **riprovevole** nei rapporti con il contribuente.

La condanna, invece, deve essere pronunciata se la pretesa tributaria è manifestamente **illegittima**. Ne consegue che, quando viene dichiarata la **cessata materia del contendere**, non necessariamente l'**ente impositore** deve essere condannato a pagare le **spese di lite**.

### **La riforma fiscale**

Sono state introdotte nuove regole sui casi di **compensazione delle spese** con uno dei decreti delegati che ha dato attuazione alla legge di **riforma fiscale (111/2023)** e ha modificato alcune norme del **processo tributario**. L'articolo 1 del **decreto legislativo 220/2023**, infatti, ha apportato modifiche alla disciplina delle **spese**. In particolare, l'articolo 15 del **decreto legislativo 546/1992**, nella nuova versione, prevede che le **spese del giudizio** devono essere compensate anche quando la parte è risultata **vittoriosa** sulla base di **documenti decisivi** che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

La **ratio legis** è quella di indurre le parti ad anticipare la produzione dei **documenti** nella fase amministrativa. La norma amplia i casi in cui il **giudice tributario** deve compensare le **spese giudiziali**. Fermo restando che la **compensazione delle spese** ha natura **eccezionale**.

Il giudice arreca un danno alla parte **vittoriosa** se compensa le **spese** tra le parti e non motiva in fatto e in diritto le ragioni per le quali non ha condannato alle **spese** la parte soccombente. Può essere disposta la **compensazione**, totale o parziale, delle **spese di lite** se vi è **soccombenza reciproca** o concorrono altre gravi ed **eccezionali ragioni** da indicare esplicitamente nella motivazione.

A ciò si aggiunge la mancata produzione di **documenti** ritenuti rilevanti nella fase che precede il giudizio. La **compensazione** può essere dichiarata dal **giudice** in ragione della **particolarità** della questione trattata. Le **spese processuali**, infine, devono essere compensate nel caso in cui l'**amministrazione** e il contribuente definiscano la questione controversa con una **transazione**.

*Riproduzione riservata*